

Codice A1514B

D.D. 12 dicembre 2019, n. 1732

D. Lgs198/2006, art. 15, comma 4. Progetto di Azione positiva promosso dalla Consigliera di parità regionale del Piemonte. Attività di alternanza scuola-lavoro, ex art. L 107/2015, denominata: "Donne e S.T.E.M.". Approvazione schema di convenzione, di cui all'art. 1 commi 33/45.

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198: "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

preso atto che l'art. 13 del predetto decreto prevede l'istituzione della Consigliera o del Consigliere di parità a livello nazionale, regionale, della città metropolitana e dell'ente di area vasta;

preso atto, altresì, che l'art. 15 del predetto decreto prevede le funzioni ed i compiti attribuiti alla Consigliera o al Consigliere di parità ed in particolare che il comma 1, lett. b) prevede che la stessa o lo stesso, possono, tra l'altro, promuovere progetti di azioni positive volte alla affermazione di una equilibrata condizione di genere;

preso atto, inoltre che il comma 4 del predetto art. 15 prevede che le Regioni forniscano alle Consigliere o ai Consiglieri di parità il supporto tecnico necessario alla rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, all'elaborazione dei dati contenuti nei rapporti sulla situazione del personale di cui all'art. 46 del citato decreto, alla promozione e alla realizzazione di piani di formazione e riqualificazione professionale, alla promozione di progetti di azioni positive;

visto il rapporto di attività presentato dalla Consigliera di parità regionale alla Consigliera nazionale relativo all'anno 2018, entro i termini previsti dall'art. 15, comma 6 del predetto decreto, in cui sono stabiliti gli indirizzi per la realizzazione dei progetti di azioni positive, previste dall' art. 15, comma 1, lett. b) del decreto stesso;

vista la deliberazione di Giunta regionale n. 42-8653 del 29/03/2019 di presa d'atto del programma di attività relativo all'anno 2019 in conformità al Programma Triennale di cui alla D.G.R. n. 16-5314 del 10.07.2017, nel quale è ricompreso il progetto di Azione positiva "Donne e S.T.E.M.", progetto sulla parità di genere rivolto alle scuole superiori del Piemonte (classi III e IV), in regime di Alternanza scuola – lavoro;

viste la determinazione dirigenziale n. 1211 del 04/09/2017 che ha affidato il servizio di realizzazione del progetto "Donne e S.T.E.M." approvando il piano di lavoro generale per l'anno scolastico 2019-2020 di attuazione del progetto;

considerato che il percorso è riconosciuto come alternanza scuola-lavoro, trattandosi di un'esperienza educativa, co-progettata dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata a favorire, attraverso occasioni formative di alto e qualificato profilo, la capacità di tradurre le idee in azione, acquisendo consapevolezza del contesto in cui si lavora e capacità di cogliere le opportunità che si presentano;

visto che le attività del progetto si articolano secondo lo schema seguente:

Attività conteggiabili come PCTO, per un monte ore massimo di 22:		Numero di ore riconoscibili come alternanza scuola-lavoro
1	Incontri formativi in Aula	6
2	STEM Tour	4
3	Lavoro preparatorio del Public Speech (Attività di elaborazione gestita da ogni scuola anche in orario extrascolastico come attività realizzata autonomamente da ogni studente/studentessa	8
	Public speech	4
TOTALE		22

considerato che l'alternanza scuola-lavoro è uno strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l'opportunità di apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore;

ed altresì che, ai sensi del decreto legislativo 77/2005, l'alternanza scuola-lavoro rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, temi connessi con la finalità del "Progetto Donne & Stem contrasta gli stereotipi e la sotto-rappresentazione delle donne nei percorsi formativi e nelle professioni e posizioni STEM (Science, Technology, Engineering, Math)

considerato che le attività di alternanza scuola lavoro di cui alla citata legge 107/2015, prevedono per la concreta attuazione la sottoscrizione di una convenzione tra l'istituzione scolastica che partecipa al progetto e il soggetto ospitante;

considerato, altresì, che le attività connesse al progetto citato, ivi compresa la preparazione dell'evento pubblico denominato "Public Speech" che si svolgerà presso una sede consona con capacità di accoglienza conforme alla partecipazione in sicurezza di tutti gli studenti e gli operatori scolastici ed aziendali dei seguenti istituti d'istruzione:

SCUOLE

- Liceo "Augusto Monti", via Maria Montessori 2 – 10023 Chieri (To), studenti n. 27;
- Istituto di Istruzione Superiore "Andrea Castigliano", via Martorelli 1-10125 Asti, studenti n.33;
- Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Grassi", via Paolo Veronese 205- 10148 Torino, studenti n. 35;
- Istituto tecnico Industriale Statale "Maxwell", via XX Aprile 141 - 10042 Nichelino (To), studenti n.57;

-Istituto di Istruzione Superiore “Curie Vittorini”, corso Allamano 130-10095 Grugliasco (To), studenti n.25;
-Liceo Classico Statale “Massimo D’Azeglio”, via Parini 8, 10121 Torino, studenti n 43.;

ritenuto di approvare lo schema di convenzione, prevista dall’art. 33 del legge 107/2005, allegato alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;

dato atto che il presente provvedimento non genera movimenti contabili a carico del bilancio regionale del corrente esercizio finanziario;

vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29/08/2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRETTORE REGIONALE

visto il D.lgs. 50/2016;

visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.;

visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 16-5314 del 10 luglio 2017 di approvazione del piano triennale di attività delle Consigliere di Parità e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 42-8653 del 29/03/2019 di presa d'atto del programma di attività relativo all'anno 2019

determina

di prendere atto di quanto in premessa indicato e di approvare lo schema di convenzione previsto dall’art. 33 del decreto legislativo 107/2005 finalizzato alla realizzazione del Piano di lavoro generale per l’anno scolastico 2019-2020 attuativo del Progetto “Donne & Stem” quale programma di attività di alternanza scuola-lavoro ed azione positiva di competenza della Consigliera di parità regionale, così come allegato alla presente determinazione, che sarà sottoscritta dai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche partecipanti al progetto e dal Direttore della Direzione coesione sociale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento stesso.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 della

legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 *“Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”*.

Il funzionario istruttore
(Virginia Fattibene)

IL DIRETTORE REGIONALE
(Dr. Gianfranco Bordone)

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dr.ssa Manuela Ranghino)

Allegato

LEGGE 13 LUGLIO 2015, n. 107
Art. 1, commi 33/45
Progetti di alternanza scuola/lavoro

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA
E SOGGETTO PROMOTORE

TRA

l'Istituto di istruzione scolastica: _____
con sede a _____ in via _____
codice fiscale _____ d'ora in poi denominato "istituzione scolastica",
rappresentato dal Dirigente scolastico _____
nato a _____ il _____,
codice fiscale _____, domiciliato ai fini del presente atto presso la
sede dell'Istituto,

E

la Regione Piemonte con sede legale a Torino in piazza Castello 165 – 10122, codice
fiscale/Partita IVA 800876716/02843860012 d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",
rappresentata dal Direttore della Direzione coesione sociale, domiciliato ai fini del presente atto
presso la sede della direzione regionale in via Magenta 12 – 10128 Torino.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La Regione Piemonte, di seguito indicata il "soggetto ospitante", si impegna a seguire tutte le attività del progetto "Donne e S.T.E.M." raccordandosi con le aziende disponibili ad accogliere gli studenti e le studentesse per le ore di alternanza previste dal progetto dei seguenti istituti:

- Liceo "Augusto Monti", via Maria Montessori 2 – 10023 Chieri (To), studenti n. 27;
- Istituto di Istruzione Superiore "Andrea Castigliano", via Martorelli 1-10125 Asti, studenti n.33;
- Istituto Tecnico Industriale Statale "Carlo Grassi", via Paolo Veronese 205- 10148 Torino, studenti n. 35;

-Istituto tecnico Industriale Statale "Maxwell", via XX Aprile 141 - 10042 Nichelino (To), studenti n.57;

-Istituto di Istruzione Superiore "Curie Vittorini", corso Allamano 130-10095 Grugliasco (To), studenti n.25;

-Liceo Classico Statale "Massimo D'Azeglio", via Parini 8, 10121 Torino, studenti n 43.;

per un totale di n. 220 soggetti in alternanza scuola lavoro su proposta delle direzioni delle istituzioni scolastiche sopra indicate.

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme con il tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
 - d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
 - e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
 - f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
 - g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di

classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;

- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Torino _____

Istituto _____
Il Dirigente scolastico

Regione Piemonte
Il Direttore regionale della coesione sociale
Dr. Gianfranco Bordone

PATTO FORMATIVO STUDENTE

MODULO DI ADESIONE ALLE ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Il/a sottoscritto/a
nato/a.....il.....

residente a in via/piazza.....frequentante la classe.....
sez.....

in procinto di frequentare attività di alternanza scuola lavoro nel periodo
dal.....al.....

presso la struttura ospitante REGIONE PIEMONTE per le attività riconducibili al progetto Donne e
S.T.E.M.

DICHIARA

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo;
- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun legame diretto tra il sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo periodo;
- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy;
- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni;
- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli studenti dell'istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura ospitante si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell'esperienza di alternanza;
- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
- di essere a conoscenza che l'esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte della struttura ospitante;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante;

SI IMPEGNA

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro;

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza
- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l'istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;
- a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;
- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante;
- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;
- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l'attività di alternanza scuola lavoro;
- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L.;
- ad attenersi agli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy.

firma

Data _____